



COMUNE DI MOTTOLA

ORGANI ISTITUZIONALI

SINDACO

Ordinanza N. 12 del 12/03/2020

Oggetto: COVID -19. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DEL COMUNE DI MOTTOLA

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto in particolare l'art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 richiamato che così dispone:

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

(OMISSIS)

Comma 6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e (ndr, che raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

Considerato che, in sede di riunione di C.O.C. tenutasi in data odierna, è stato comunicato dal Segretario Comunale che a seguito di riunione tenutasi con i Responsabili di Settore gli stessi hanno individuato le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

- a) attività di anagrafe e di stato civile;
- b) attività di protocollo;
- c) attività di polizia locale e di polizia amministrativa;
- d) attività di protezione civile, di pronto intervento, di tutela della sicurezza pubblica e di gestione dell'emergenza sanitaria in corso;
- e) servizi necroscopici e cimiteriali;
- f) attività della segreteria comunale connesse all'emergenza sanitaria in corso;
- g) attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
- h) servizi per il canile

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, individuando le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e quelle indifferibili all'interno del Comune di Mottola che richiedono la presenza dei dipendenti demandando di conseguenza al Responsabile del Personale, in accordo con i Responsabili dei Servizi, l'individuazione del personale assegnato al proprio Ufficio che è tenuto a garantire la presenza prevedendo per il restante personale la fruizione delle ferie e/o il lavoro in forma agile;

Richiamato il Decreto 28 maggio 1993 del Ministero dell'Interno che, seppur ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, individua i servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane;

Ritenuto di poter fare riferimento a tale DM per l'individuazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 1 comma 6 del DPCM, tenendo conto del contesto del Comune di Mottola e dell'emergenza sanitaria;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che:

- 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.*
- 2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.*

Tutto quanto sopra visto e considerato

DISPONE

1. che, fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal DPCM 11 marzo 2020, sono individuate “attività indifferibili da rendere in presenza”:

i) attività di anagrafe e di stato civile;

j) attività di protocollo;

k) attività di polizia locale e di polizia amministrativa;

l) attività di protezione civile, di pronto intervento, di tutela della sicurezza pubblica e di gestione dell'emergenza sanitaria in corso;

m) servizi necroscopici e cimiteriali;

n) attività della segreteria comunale connesse all'emergenza sanitaria in corso;

o) attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;

p) servizi per il canile

2. Di demandare per l'effetto ai Responsabili dei Servizi, l'individuazione del personale assegnato al proprio Ufficio che è tenuto a garantire la presenza in quanto preposto ai servizi come sopra elencati e le modalità con le quali va garantita tale presenza, prevedendo per il restante personale la fruizione delle ferie e/o il lavoro in forma agile;

3. Di riservarsi di modificare la presente ordinanza in relazione all'evolversi della situazione in atto.

La presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza alla locale Prefettura –

Mottola, lì 12/03/2020

Il Sindaco
BARULLI GIOVANNI PIERO